



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 79/2019

Del 17-06-2019

Oggetto

Approvazione regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma

L'anno **duemiladiciannove** addì **17** del mese di **Giugno** alle ore **16:20**, presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.

Risultano all'appello:

SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
MARISTELLA PISANO	ASSESSORE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	ASSESSORE	Assente
GUIDO CARCANGIU	ASSESSORE	Presente
GIULIO COSSU	ASSESSORE	Presente
MARIANO ORTU	ASSESSORE	Presente

TOTALE Presenti: 5

Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco **MURGIA SERGIO**.

Assiste in qualità di Segretario Comunale **D.SSA COPERSINO SERENA**.

Riconosciuto legale il numero dei presenti il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008)” ed in particolare:

- l'articolo 3 comma 55, sostituito dall'art. 46 comma 2 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, il quale, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento, stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- l'art. 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall'art. 46 comma 3 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, il quale prevede: “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;
- l'art. 3, comma 57 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale dispone che le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 dello stesso articolo 3 devono essere trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione;

Visti:

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale precisa che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'attuazione dei principi enunciati nell'art. 2 del medesimo Decreto Legislativo;
- l'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede: “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”;
- l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che recita: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto

e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti (...);

- l'art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce: "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";
- l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale contempla, tra le fonti, i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, individuando le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare;

Visto il testo del Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, trasmesso dal Segretario comunale e composto di n.19 articoli;

Preso atto che tale regolamento è stato predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 17.01.2019;

Ritenuto, dunque, di approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dr.ssa Maria Dolores Fadda;

Rilevata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la competenza della Giunta Comunale in merito al presente provvedimento in quanto regolamento attuativo del regolamento degli uffici e servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Con voto unanime espresso in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:

Di approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si ritiene abrogata tutta la normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni;

Di dare atto che il presente regolamento è parte integrante del sistema regolamentare relativo all'ordinamento degli uffici e servizi e ne costituisce regolamento attuativo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Sergio Murgia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.Ssa Copersino

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

REGOLARITA' CONTABILE -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì , 19-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena Copersino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 29-06-2019 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 19-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA COPERSINO SERENA

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 19-06-2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Maria Paola Porru